

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE



Corte dei Conti

N. 31/CONTR./D.REL.-REG.PROV.S.S./03

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite, composte dai magistrati:

Presidente:	dott. Fulvio	BALSAMO
Presidente di sezione:	dott. Massimo	VARI
Consiglieri:	dott. Maurizio	MELONI
	dott. Mario	FALCUCCI
	dott. Luigi	POLITO
	dott. Giuseppe	COGLIANDRO
	dott. Ruggero	ANTONIETTI
	dott. Angelo	BUSCEMA
	dott. Gaetano	D'AURIA
	dott. Carlo	CHIAPPINELLI
	dott. Simonetta	ROSA
	dott. Ermanno	GRANELLI
	dott. Gabriele	AURISICCHIO
	dott. Mario	NISPILANDI
	dott. Giovanni	MARROCCO
Primo referendario:	dott. Vincenzo	PALOMBA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol per l'esercizio finanziario 2002.

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le norme di attuazione;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica, 15 luglio 1988, n. 305 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modifiche;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Vista la legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione;

Vista la legge regionale n. 6 del 20 dicembre 2001 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002 e del bilancio triennale 2002-2004;

Vista la legge regionale n. 1 del 25 marzo 2002 di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio triennale 2002-2004;

Vista la legge regionale n. 2 del 22 luglio 2002 concernente le disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge regionale n. 3 del 1° ottobre 2002 di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 2002;

Vista l'ordinanza n. 9 del 23 giugno 2003, con la quale la Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige Südtirol ha verificato il rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol per l'esercizio finanziario 2002;

Vista la memoria depositata nel 9 luglio 2002 con la quale il Procuratore generale presso la Corte dei conti chiede che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol per l'esercizio 2002, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio;

Uditi nella pubblica udienza del 16 luglio 2003 il relatore, consigliere dott. Gabriele Aurisicchio, ed il pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Francesco D'Amaro.

FATTO

Il rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol per l'esercizio finanziario 2002 è stato trasmesso in data 6 giugno 2002 alla Sezione di controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige Südtirol, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, a verificarlo con ordinanza n. 9 del 23 giugno 2003.

Le risultanze del rendiconto generale della Regione per l'anno 2002 sono:

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

	Euro
Entrate accertate	
Titolo I – Entrate tributarie	276.898.681,41
Titolo II – Entrate extratributarie	31.788.118,36
Titolo III – Rimborso di anticipazioni e crediti vari	-
Totale delle entrate	308.686.799,77
Spese impegnate	
Titolo I – Spese correnti	260.002.725,42
Titolo II – Spese in conto capitale	106.241.387,88
Totale delle spese	366.244.113,30
Riepilogo	
Totale delle entrate accertate	308.686.799,77
Totale delle spese impegnate	366.244.113,30
Disavanzo	- 57.557.313,53

RESIDUI**Attivi**

Somme rimaste da riscuotere relative all'esercizio 2002	131.269.807,08
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	372.076.838,02
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 2002	503.346.645,10

Passivi

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2002	231.354.898,33
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	65.162.161,49
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 2002	296.517.059,82

CASSA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2002	29.471.870,46
Riscossioni	271.625.730,54
Pagamenti	293.723.188,75
Differenza	22.097.458,21
Fondo di cassa al 31 dicembre 2002	7.374.412,25

CONTO DEL PATRIMONIO

Attività al 1° gennaio 2002	1.021.190.690,52
Passività al 1° gennaio 2002	240.278.848,23
Eccedenza attiva al 1° gennaio 2002	780.911.842,29
Attività al 31 dicembre 2002	1.091.303.593,17
Passività al 31 dicembre 2002	296.521.315,42
Eccedenza attiva al 31 dicembre 2002	794.782.277,75
Miglioramento patrimoniale	13.870.435,46

Il Pubblico Ministero, con atto depositato nel 9 luglio 2003 e successivamente in udienza, ha esposto specifiche considerazioni sullo svolgimento delle gestioni in esame e ha richiesto che le Sezioni riunite della Corte vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Regione Trentino Alto-Adige Südtirol con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio. Sono stati, altresì, accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa emessi.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alla leggi di bilancio dei risultati suddetti.

Tenuto conto delle verificazioni effettuate dalla Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige Südtirol, deve altresì dichiararsi la regolarità del conto del patrimonio relativo all'esercizio 2002.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di modificazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1998, n. 305.

P.Q.M.

la Corte dei conti a Sezioni riunite, sulle conformi richieste del Pubblico Ministero:

- dichiara regolare - nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio - il rendiconto generale della Regione Trentino Alto Adige Südtirol per l'esercizio finanziario 2002;

- ordina che il rendiconto generale di cui al presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta Regionale del Trentino Alto Adige Südtirol per la successiva presentazione al Consiglio;

- dispone che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Trentino Alto Adige Südtirol, nonché al Commissario del Governo di Trento e sia, altresì, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2003.

IL RELATORE
F.to Gabriele AURISICCHIO

IL PRESIDENTE
F.to Fulvio BALSAMO

Depositata in Segreteria il 16 luglio 2003.

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA, 16 LUG. 2003

IL DIRIGENTE
F.to Giovanni SFORZA

IL DIRIGENTE
(G. Sforza)



Regione Trentino-Alto-Adige Südtirol

- 1. Sintesi e profili evolutivi.**
- 2. Caratteri generali e funzioni della Regione.**
- 3. Riforma dell'assetto istituzionale.**
- 4. Profili ordinamentali:** 4.1 *Norme di attuazione*; 4.2 *Attività legislativa e regolamentare regionale*; 4.3 *Attività di controllo*.
- 5. Ordinamento contabile ed amministrativo.**
- 6. Previsioni iniziali e stanziamenti definitivi.**
- 7. Stanziamenti definitivi e risultanze finali:** 7.1 *La gestione di competenza (entrate, spese)*; 7.2 *Analisi delle risultanze finali della spesa (classificazione amministrativa, funzionale ed economica)*; 7.3 *La gestione dei residui*; 7.4 *La gestione di cassa*; 7.5 *Economie di gestione*; 7.6 *Profili patrimoniali*.
- 8. Organizzazione dei servizi e del personale:** 8.1 *Organizzazione dei servizi*; 8.2 *Personale*.
- 9. Attività contrattuale.**

1. Sintesi e profili evolutivi.

1.1 I dati essenziali della gestione finanziaria e contabile dell'anno 2002 sono esposti nei prospetti che seguono¹. Per un raffronto con gli esercizi precedenti sono riportati gli omologhi dati di entrata e di spesa degli esercizi finanziari 2000 e 2001, indicando le percentuali di scostamento e l'incidenza sulle previsioni definitive degli accertamenti, delle riscossioni e dei residui, per l'entrata, e degli impegni, dei pagamenti, delle economie e dei residui, per la spesa.

¹ N.B. Gli importi indicati nel testo sono espressi in Euro ed arrotondati all'unità.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE		2000	2001	2002	VARIAZIONI	
					2001/2000	2002/2001
Previsioni iniziali (I)	RS	272.172.786	356.871.717	466.292.895	31,11%	30,66%
	CP	263.393.019	314.522.252	338.301.000	19,41%	7,56%
Previsioni definitive (D)	RS	272.172.786	356.871.717	466.292.894	31,11%	30,66%
	CP	263.393.019	315.038.708	338.301.000	19,68%	7,38%
Variazione in % di D su I	RS	0,00%	0,00%	0,00%		
	CP	0,00%	0,09%	0,00%		
Accertamenti finali (F)	RS	272.172.786	346.026.122	466.285.576	27,13%	34,75%
	CP	375.980.623	415.231.347	308.686.799	10,43%	-25,66%
Percentuale di F su D	RS	100,00%	96,96%	100,00%		
	CP	142,75%	131,80%	91,25%		
Riscossioni (S)	RS	36.668.440	43.382.382	94.208.737	19,30%	117,15%
	CP	254.096.794	252.030.967	177.416.993	-0,82%	-29,61%
Percentuale di S su D	RS	13,47%	12,15%	20,20%		
	CP	96,47%	80,00%	52,44%		
Residui al 31.12 (RS)	RS	234.987.889	302.643.743	372.076.838	28,79%	22,94%
	CP	121.883.828	163.200.380	131.269.807	33,89%	-19,57%
Percentuale di RS su D	RS	86,34%	84,80%	79,79%		
	CP	46,27%	51,80%	38,80%		

SPESE		2000	2001	2002	VARIAZIONI	
					2000/1999	2001/2000
Stanziamenti iniziali (I)	RS	134.278.794	105.357.207	240.274.592	-21,54%	128,06%
	CP	318.653.907	444.669.390	389.925.265	39,54%	-12,32%
Stanziamenti definitivi(D)	RS	134.278.794	105.357.207	240.274.592	-21,54%	128,06%
	CP	318.653.907	494.765.709	423.028.230	55,26%	-12,32%
Variazione in % di D su I	RS	0,00%	0,00%	0,00%		
	CP	0,00%	11,26	8,49%		
Impegni (P)	RS	125.499.026	96.577.440	223.996.135	-23,05%	131,93%
	CP	280.436.096	429.692.140	366.244.113	53,22%	-14,77%
Percentuale di P su D	RS	93,46%	91,66%	93,22%		
	CP	88,01%	86,84%	86,57%		
Pagamenti (G)	RS	58.359.630	47.514.035	158.833.973	-18,59%	234,29%
	CP	241.701.829	238.603.087	134.889.214	-1,29%	-44,20%
Percentuale di G su D	RS	43,46%	45,09%	66,10%		
	CP	75,85%	48,22%	31,87%		
Economie (E)	RS	8.779.767	8.779.767	16.278.457	0	85,41%
	CP	38.217.811	65.073.569	56.784.117	70,27%	-12,74%
Percentuale di E su D	RS	6,54%	8,82%	6,74%		
	CP	11,99%	13,15%	13,43%		
Residui (RS)	RS	67.139.397	49.063.405	65.162.161	-26,93%	32,18%
	CP	38.217.811	191.089.053	231.354.898	400%	21,37%
Percentuale di RS su D	RS	50,00%	46,56%	27,12%		
	CP	11,99%	38,62%	54,69%		

Come nei due anni precedenti, le previsioni definitive di spesa hanno superato, per la competenza, le previsioni di entrata: 423.028.230 a fronte di 338.301.000, il differenziale è stato di 84.727.230 pari al 25% delle previsioni di entrata; nel 2001 aveva raggiunto il 57%.

A fronte di una previsione di entrata di 338.301.000, gli accertamenti sono stati 308.686.799, segnando uno scostamento di circa il 9%, pari a 29.614.201; essi risultano diminuiti del 26% rispetto al 2001. Gli stessi indici nel 2001 erano positivi e segnavano il 32% ed il 10%; le riscossioni sono diminuite di circa il 30%.

Per le spese, le previsioni definitive, pari a 423.028.230, sono diminuite del 12% rispetto al 2001. Gli impegni hanno raggiunto 366.244.113, esprimendo una percentuale di realizzazione del 87%. Le economie ammontano a 56.784.117, il 13% delle previsioni definitive. Rispetto al 2001 gli impegni sono diminuiti del 15% e le economie del 13%; i pagamenti regrediscono del 44% e i residui aumentano del 21%.

Il disavanzo tra accertamenti ed impegni ammonta a 57.557.314; nel 2001 era stato di 14.460.793; si registra, quindi, un incremento del 298%.

I residui attivi totali ammontano a 503.346.645 (il 94% riguarda il Titolo I relativo ai tributi statali) in aumento dell'8% rispetto al 2001. I residui passivi ammontano a 296.517.059, in crescita del 23% rispetto al 2001.

La gestione di cassa ha registrato 271.625.730 di riscossioni (177.416.993 in conto competenza e 94.208.737 in conto residui) e 293.723.187 di pagamenti (134.889.214 in conto competenza e 158.833.973 in conto residui), segnando, sulle previsioni definitive di cassa un indice di realizzazione del 34% sulle entrate e del 44% sulle spese. Sulla competenza gli stessi indici hanno raggiunto, rispettivamente, il 52% ed il 32%.

Rispetto al 2001 le riscossioni diminuiscono dell'8% e i pagamenti aumentano del 3%. Il disavanzo complessivo fra gli incassi ed i pagamenti risulta di 22.097.458. Nel 2001 la differenza aveva determinato un avanzo di 9.296.224. Ne consegue che il saldo finale di cassa, pari a 7.374.412, è diminuito rispetto al 2001 del 75%.

Circa il concorso della Regione al rispetto del patto di stabilità ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica occorre tener conto delle condizioni della finanza regionale. Particolare attenzione va infatti dedicata alla situazione che l'ingente volume dei residui attivi determina: essi nel 2002 hanno raggiunto 503 milioni (466 nel 2001), dei quali 372 provenienti dagli anni precedenti (74%; erano il 65% nel 2001). Sul complessivo volume di residui incide per circa l'87% (85% nel 2001) la mancata devoluzione di tributi statali: 437 milioni (395 nel 2001). Queste le risultanze del rendiconto, anche se la Regione rivendica per gli anni dal 1998 al 2002 il mancato versamento di 779 milioni, di cui i 437 milioni, residui attivi del rendiconto 2002, costituiscono una parte. La differenza — 342 milioni — si ricollega a quote di compartecipazione di tributi statali tuttora non definite con il Ministero dell'Economia e delle Finanze². Ciò comporta l'incontenibile crescita dei residui attivi sul versante delle entrate, che si ripercuote sulla spesa. Infatti la mancata disponibilità delle risorse costringe l'Amministrazione regionale a ridurre la propria operatività mediante un artificioso contenimento degli impegni e dei pagamenti, gravemente pregiudizievole per l'esercizio delle proprie funzioni e lesivo, alla fine, delle aspettative giuridiche, diversamente graduate, dei destinatari finali della spesa regionale. Di anno in anno si va determinando un forzato trascinarsi della spesa che si traduce nella progressiva crescita di un effetto cumulo difficilmente sostenibile.

La Regione non documenta la produzione del conto annuale del personale previsto dall'art. 60 del d.lgs. n. 165 del 2001.

1.2 L'annuale esame del rendiconto è stato, di anno in anno, occasione per soffermarsi sul processo evolutivo dei rapporti istituzionali che legano i soggetti pubblici del nostro ordinamento costituzionale. Ovviamente, l'osservazione ha riguardato principalmente la

² Documentazione ufficiale trasmessa dall'Amministrazione alla Corte con nota n. 257 ris del 2 luglio 2003.

posizione che è venuta assumendo la Regione Trentino Alto - Adige Südtirol rispetto alle due Province autonome, espressa dalla sua consistenza funzionale ed amministrativa.

Nelle precedenti relazioni si è detto della riforma dello statuto speciale intervenuta nel 2001 e delle modifiche determinate nell'assetto degli organi elettivi della Regione e delle Province autonome (legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2). L'anno 2001 ha portato inoltre la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che, riguardando essenzialmente la struttura istituzionale dell'ordinamento in ordine ai ruoli dello Stato, delle Regioni e dei Poteri Locali, comporta notevoli riflessi anche per le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome.

Un contributo di chiarificazione ai molti problemi posti dalla riforma costituzionale per il conseguente adeguamento del sistema amministrativo potrà essere fornito dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, soprattutto mediante i decreti legislativi, di cui è prevista l'emanazione.

Negli stessi tempi sta procedendo nel Trentino Alto Adige Südtirol l'attuazione della conformazione dell'ordinamento regionale e provinciale secondo la citata legge costituzionale n. 2 del 2001. A seguito del trasferimento della competenza a disciplinare la materia elettorale dalla Regione alle Province autonome, della rimodulazione del Consiglio regionale come organo di secondo grado, composto dai due Consigli provinciali autonomamente eletti, della possibilità di differenziarsi dei sistemi elettorali dei Consigli provinciali, della contestualità delle rispettive elezioni, le due Province hanno emanato le leggi che recano la disciplina per l'elezione diretta dei Consigli provinciali, che, insieme, andranno a costituire il nuovo Consiglio regionale, a seguito delle elezioni indette per il 26 ottobre 2003. La Provincia Autonoma di Trento (L.P. 5 marzo 2003, n. 2) ha optato per la elezione diretta contestuale del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia. I tratti essenziali della forma di governo prescelta comportano che il Presidente esprime gli indirizzi di politica provinciale e dirige la politica della Giunta; nomina e può revocare gli assessori; il venir meno del Presidente, le contestuali dimissioni della maggioranza del Consiglio Provinciale, l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Provinciale comportano nuove elezioni. L'attribuzione dei seggi nel Consiglio Provinciale a seguito delle elezioni prevede la possibilità che la coalizione vincente ottenga un premio di maggioranza³.

La Provincia Autonoma di Bolzano (L.P. 14 marzo 2003, n. 4), rispettando, ai sensi dell'art. 47 statuto speciale novellato, la conferma dell'adozione del sistema proporzionale per l'attribuzione dei seggi del Consiglio Provinciale, non prevede, per le elezioni da tenersi nel prossimo autunno, l'elezione diretta del Presidente della Provincia.⁴

La Regione mediante la legge 17 aprile 2003, n. 3 ha delegato alle due Province le funzioni amministrative in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari ed ha inoltre trasferite le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano. Questa decisione comporta il trasferimento alle Province di personale e immobili regionali.

La legge regionale dispone diverse decorrenze sia per le deleghe delle funzioni amministrative regionali alle due Province (Bolzano 1° febbraio 2004; Trento 1° agosto 2004) sia per il trasferimento alle stesse delle deleghe delle funzioni statali (1° settembre 2004).

Il Governo, con ricorso notificato il 27 giugno 2003, ha chiesto che la Corte Costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 3 del 2003 *nella parte in cui prevede il trasferimento delle deleghe di funzioni statali ed una decorrenza del*

³ Non essendo stata presentata richiesta di referendum ai sensi dell'art. 47 dello statuto speciale, la legge è stata promulgata: cfr. B.U. n. 10/I-II supplemento n. 1 dell'11 marzo 2003.

⁴ B.U. n. 13 del 1° aprile 2003.

trasferimento diversa da quella indicata dal d. l.vo 18 maggio 2001 n. 280, recante norme di attuazione dello statuto speciale. L'articolo 1, c. 4, del decreto legislativo stabilisce che la delega delle funzioni statali alle Province autonome decorre dalla data prevista dalla legge regionale per l'operatività della delega da parte della stessa Regione delle funzioni amministrative regionali in materia di libri fondiari. Il ricorso evidenzia la violazione di tale norma da parte della legge regionale n. 3 e quindi l'invasione delle competenze statali.

Pur tenendo conto del ricorso governativo, che incide su un tratto non secondario della normativa dettata dalla legge regionale in discorso, occorre considerare come essa, proseguendo in un processo da tempo in atto, concorra ad attenuare ulteriormente lo spessore funzionale dell'Ente Regione.

1.3 Le norme introdotte dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e dall'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131 evidenziano ulteriori aspetti di rilievo che possono essere così sintetizzati.

1. La legge cost. n. 3 del 2001 ha riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario più ampie forme di autonomia; esse, ove non già contemplate dagli statuti speciali, sono estese alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nella prospettiva dell'adeguamento degli statuti.

2. Conseguentemente, gli elenchi delle materie contenute nello statuto speciale debbono intendersi integrati con le ulteriori materie indicate nei commi 3 e 4 dell'art. 117 Cost. (competenza legislativa concorrente e residuale generale delle regioni a statuto ordinario). Per il Trentino Alto Adige Südtirol l'innovazione normativa dovrebbe ritenersi direttamente operativa, oltre che per la Regione, anche nei confronti delle Province autonome⁵.

3. Altrettanto deve dirsi per la definizione (riduzione) dei limiti che incontra la potestà legislativa regionale e provinciale (art. 117, cc. 1 e 3, Cost).

4. L'attribuzione unitaria della funzione legislativa e della funzione amministrativa appare per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, al momento (art. 11 c. 2 legge n. 131 del 2003), confermata, diversamente da quanto previsto per le Regioni a statuto ordinario dall'art. 118 Cost. Si è detto al momento, perché l'adeguamento dello statuto speciale (art. 10 legge cost. n. 3/2001) potrebbe esprimere soluzioni diversamente orientate.

5. La disposizione costituzionale che stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome non possano vedersi riconosciute forme di autonomia minori rispetto a quelle attribuite alle Regioni a statuto ordinario, in collegamento con l'art. 116, cc. 1 e 2 Cost., conferma, tra le altre, per il T.A.A.S. che l'adeguamento dello statuto speciale debba continuare a disciplinare per gli enti esponenziali della comunità trentina – altoatesina – sudtirolese forme e condizioni particolari di autonomia.

1.4 Il processo volto ad una diversa distribuzione delle funzioni pubbliche tra Amministrazione centrale dello Stato e Poteri locali e, nel loro ambito, tra i diversi livelli territoriali ha compiuto – come si è detto - ulteriori passi. Con maggiore urgenza si impone quindi la ridefinizione dell'assetto dei tre soggetti istituzionali della comunità trentino-altoatesina - sudtirolese.

La Corte rinnova l'auspicio che il disegno di riordinamento si concreti in tempi brevi, attesa la situazione, che anche l'esame del rendiconto 2002 evidenzia, del protrarsi della fase di incertezza amministrativa che caratterizza la gestione dell'Amministrazione regionale.

Infatti, i dati normativi e gestionali rendono evidente che la struttura regionale, anche per via delle deleghe concesse alle Province, mantiene in gestione diretta compiti, da ultimo, ulteriormente ridotti, talché una parte considerevole delle risorse resta assorbita dal funzionamento della macchina amministrativa, che comunque ha riscontrato una flessione,

⁵ La dottrina ritiene l'art. 11 della legge n. 131 del 2003 norma ricognitiva dell'avvenuta integrazione degli statuti speciali. Per una compiuta esposizione delle problematiche indicate si rinvia a Senato della Repubblica-Servizio studi – disegno di legge A.S. n. 1545-schede di lettura n. 221-luglio 2002.

rispetto alla spesa 2001, passando dal 42% al 32% della spesa complessiva. A fronte di ciò, l'Amministrazione Regionale denuncia anche difficoltà nel tenere il passo con l'evoluzione organizzativa delle amministrazioni pubbliche.

1.5 Va infine portata l'attenzione sulla singolare linea istituzionale seguita in materia di controlli. La Corte richiama l'attenzione degli organi politici della Regione e dei dirigenti dell'Amministrazione sulla situazione determinatasi per l'esercizio dei controlli in conseguenza delle scelte operate.

In ordine al controllo di legittimità lo spazio lasciato dalle norme di attuazione dello statuto speciale all'intervento delle Corte dei conti riguarda esclusivamente i regolamenti e gli atti costituenti adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 la Regione ha ritenuto che questa competenza della Corte sia venuta meno nei suoi confronti e quindi sottrae i propri atti a questo modulo di controllo.

La posizione assunta dalla Regione sottolinea come l'obbligo di assicurare la legalità dell'azione amministrativa resta, per gli atti dagli stessi adottati, pressochè totalmente a carico dei dirigenti. Alla personale responsabilità di quest'ultimi si unisce infatti quella dei dirigenti preposti alle strutture interne dell'Amministrazione incaricate, ai sensi della legge di contabilità, del controllo di regolarità amministrativa e contabile e degli organi di revisione.

Diversamente, la Regione continua a presentare alla Corte i contratti collettivi di lavoro per la certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio in applicazione dell'articolo 47 del d.lgs. n. 165 del 2001.

2. Caratteri generali e funzioni della Regione.

Alla Regione autonoma Trentino Alto Adige⁶ sono attribuite le seguenti funzioni:

- **Funzione legislativa:** primaria nelle materie stabilite dall'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 31 agosto 1972 "Testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige"⁷, secondaria nelle materie stabilite dall'art. 5⁸ e terziaria ai sensi dell'art. 6⁹.

⁶ Comprendente il territorio delle Province di Trento e Bolzano con un'estensione totale di Kmq. 13.607, pari al 4,6% del territorio nazionale e una popolazione di 945.000 unità, pari all' 1,63 % della popolazione italiana (ISTAT 2002).

⁷ Art. 4 - "In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8) ordinamento delle camere di commercio;
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale."

⁸ Art. 5 "La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) omissis (numero abrogato dall'art. 6 della Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2);
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale."